


Dott. GUERCIO NUZIO Rosario
REVISORE CONTABILE
Via San Bernardino, n. 24
28922 VERBANIA



Cell.: 347/8814700
Pec: rguercio@pec.it

Verbale di verifica n.: 27/2022

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di

PRAY (BI)

OGGETTO: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente. Parte economica anno 2022.

IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PRAY

Premesso che:

L'ipotesi di accordo, corredata dalla relazione illustrativa - predisposta ai sensi dell'art. 40, comma 3sexies, del D.Lgs. n.165/2001 - deve essere trasmessa all'organo di revisione nel termine di giorni 5 dalla stipulazione, come previsto dall'art. 5, comma 3, del CCNL del 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004.

Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori e qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL in data 1.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, decorsi 15 giorni - termine non perentorio - senza rilievi da parte del collegio dei revisori, l'organo di governo dell'ente, ove ritenga che l'ipotesi di accordo sia coerente con le direttive impartite a monte, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

Con riguardo alla contrattazione decentrata integrativa:

<< ai sensi dell'articolo 40, comma 3 - ter, del decreto legislativo n.165/2001 "Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo e di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulla materia oggetto di mancato accordo"; l'articolo 8 del CCNL del 21.05.2018 "fissa il termine di 45 giorni più 45, in caso di proroga, per la sottoscrizione del contratto"; l'articolo 5, comma 1 ter del decreto legislativo n.150/2009 dispone che " nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa".>>

Con proposta di determinazione dirigenziale pervenuta allo scrivente in data 18 c.m., si intende costituire il fondo per la contrattazione decentrata 2022 relativo al personale non dirigenziale del comune di Pray (Bi).

Il predetto comune ha trasmesso la seguente documentazione: relazione illustrativa e tecnico finanziaria; ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al personale non dirigente per l'anno 2022.

Rilevato che, per quanto esposto in precedenza, il Fondo risorse decentrate 2022 soggetto a certificazione risulta così determinato:

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (Sezione I)	42.867,28
Risorse variabili art. 67 comma 3 (Sezione II)	43.772,42
Decurtazioni del Fondo (Sezione III)	0,00
TOTALE FONDO 2022	86.639,70
Limite di cui all'art. 23 comma 2 D.L.gs. 75/2017	40.947,00
Incrementi non soggetti al limite	37.986,74
TOTALE FONDO 2022 NON DISCREZIONALE	78.933,74
Risparmi anno precedente di cui all'art. 68 comma 1	2.880,94
Incentivi per funzioni tecniche	4.825,02
TOTALE FONDO 2022 SOGGETTO A CERTIFICAZIONE	86.639,70

Considerato che dalla Relazione tecnico-finanziaria, in particolare al modulo IV-sezione I, emerge la compatibilità economica-finanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziare al Fondo per le risorse decentrate – Personale non dirigente – anno 2022;

Preso atto che:

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria risultano predisposte secondo le istruzioni emanate con circolare n° 25 del 19.07.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio.

Il revisore

esprime parere favorevole sulla compatibilità degli aspetti economici finanziari derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di accordo integrativo così come trasmesso allo scrivente in data 18 c.m. relativo al personale non dirigente - anno 2022 rispetto ai vincoli:

- a) introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica;
- b) legati alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'inserimento di risorse aggiuntive;

- c) derivanti dalla programmazione economico-finanziaria e contenuti nel bilancio di previsione 2022-2024;
- d) derivanti dalle disponibilità di bilancio che coprono integralmente l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame;
- e) derivanti in materia di destinazione di risorse al trattamento accessorio;
- f) contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

Verbania, 28 novembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Guercio Nuzio Rosario

